

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 52 del Reg. Delib.

N. 1375 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Antecini

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scarpari

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza straordinaria in 1^a convocazione – Seduta pubblica

O G G E T T O

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ARZIGNANO E I COMUNI DELL'ULSS 5 PER L'UTILIZZO DEL RIFUGIO DEL CANE.

L'anno duemilaundici addì ventinove del mese di dicembre alle ore 20,00 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 23/12/2011 prot. 8145, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. 121 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 28/02/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scarpari

Per copia conforme all'originale.

Addì, 28/02/2012

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Monica Elena Mingardi
Firma a mezzo stampa ai sensi
Art. 3 D.Lgs. 39/1993

Eseguito l'appello risultano:

Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.

L'avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ARZIGNANO E I COMUNI DELL'ULSS 5 PER L'UTILIZZO DEL RIFUGIO DEL CANE

Il sindaco-presidente illustra la proposta di delibera.

Il consigliere Trevisan Omar Loris eccepisce che la delibera di questa sera è già stata votata in consiglio. Chiede chiarimenti.

Il sindaco-presidente risponde che la precedente delibera approvava una convenzione che è stata aggiornata; la convenzione corretta e aggiornata è quella allegata alla proposta di delibera che si deve approvare questa sera. La precedente delibera bisogna considerarla come proroga fino al 31.12.2011.

Il consigliere Trevisan Omar Loris ribadisce che a suo parere la delibera di questa sera è un doppione di quella già approvata in consiglio.

Il consigliere-vicesindaco Monchelato propone di revocare la precedente delibera consiliare, che deve comunque essere considerata come proroga.

Il consigliere Trevisan Omar Loris è d'accordo con la proposta di revocare la precedente convenzione approvata in consiglio.

Il consigliere Trevisan Omar Loris afferma di sentirsi obbligato ad approvare questa convenzione. Non sarebbe d'accordo perché il canile è gestito dall'Enpa.

Non essendoci ulteriori interventi, il sindaco presidente pone ai voti la delibera, integrandola con la revoca della precedente delibera consiliare, la n. 28 del 28 luglio 2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Comune di Arzignano è proprietario del fabbricato "ex *Conceria Vergolani*" sito in Via Busa, già da una decina di anni utilizzato come "Rifugio del cane", con annesso canile sanitario.

Con deliberazione di Giunta Comunale 28 marzo 2007, n° 83 – dello stesso Comune, fu stabilito di attivare il servizio di gestione di tale struttura mediante incarico ad Associazione protezionistica e di volontariato, ai sensi della legge n. 266/1991 e della legge regionale n. 60/1993, affidato all'Associazione ENPA di Arzignano per il periodo dall'1.05.2007 al 30.04.2009, incarico poi rinnovato per un ulteriore biennio e quindi fino al 30.04.2011, termine quest'ultimo prorogato fino al 31.12.2011, così come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale del 20 aprile 2011, n° 113.

Dal 2007 il "Rifugio del Cane" è quindi di riferimento per tutto il territorio dell'ULSS n. 5; in particolare i comuni di Altissimo, Brendola, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Grancona, Lonigo, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Trissino, Valdagno e Zermeghedo hanno sottoscritto con il Comune di Arzignano una convenzione per l'utilizzo della struttura ed il servizio si è svolto con regolarità.

La legge n. 281/1991 stabilisce che: "*I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione*".

Al fine di prevenire e risolvere il problema del randagismo secondo quanto previsto dalle citate disposizioni di legge, il comune di Altissimo intende continuare ad avvalersi del "Rifugio del Cane di Arzignano", struttura oggi considerata da più parti tra le migliori del Veneto.

L'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: "*al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie*".

L'art. 15 della legge n° 241/1990, prevede che: "*Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*".

Vista la positiva esperienza degli anni passati i Comuni sopra elencati, interpellati a riguardo, hanno manifestato il proprio positivo assenso a convenzionarsi nuovamente per gestire le modalità di utilizzo del rifugio del cane per il quadriennio 2012-2015, in particolare per quanto concerne l'accoglienza dei cani randagi e le relative spese di gestione e mantenimento, designando il Comune di Arzignano quale ente capofila. Oltre ai comuni già convenzionati in passato, ha manifestato l'intenzione di convenzionarsi anche il comune di Cornedo.

Si propone pertanto al Consiglio Comunale di approvare il seguente nuovo schema di convenzione fra il Comune di Arzignano e i Comuni dell'ULSS 5, sopra elencati, per l'utilizzo del rifugio del cane, per il quadriennio 2012-2015, schema che i Sigg. Consiglieri hanno avuto modo di esaminare perché inserito nel fascicolo agli atti del Consiglio.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione introduttiva esposta del Sindaco, D.ssa Valeria Antecini;

Visto lo schema di convenzione per l'utilizzo del rifugio del cane da sottoscrivere fra il Comune di Arzignano e i Comuni di Altissimo, Brendola, Chiampo, Cornedo, Crespadoro, Gambellara, Grancona, Lonigo, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Trissino, Valdagno e Zermeghedo per il quadriennio 01.01.2012 – 31.12.2015;

Visti gli allegati pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con votazione palese dal seguente risultato:

Presenti: 11;

votanti: 11;

favorevoli: 11

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l'allegato schema di convenzione da stipularsi fra il Comune di Arzignano e i Comuni di Altissimo, Brendola, Chiampo, Cornedo, Crespadoro, Gambellara, Grancona, Lonigo, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Trissino, Valdagno e Zermeghedo per l'utilizzo del Rifugio del Cane, per il quadriennio 01.01.2012 - 31.12.2015;
2. di incaricare il Responsabile Area Tecnica ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di dare attuazione alla presente deliberazione, nonché intervenire alla stipula della convenzione;

3. di revocare la delibera consiliare n. 28 del 28/07/2011.

Con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, dal seguente risultato:

Presenti: 11;

votanti: 11;

favorevoli: 11

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del D.Lgs. 267/2000.

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARZIGNANO E IL COMUNE DI
ALTISSIMO PER L'UTILIZZO DEL "RIFUGIO DEL CANE" DI ARZIGNANO**

L'anno _____, addì ____ del mese di _____ (_____) in Arzignano e nella
Residenza Municipale.

Tra:

- il Sig. _____, nato a _____ (__) il _____, domiciliato per la
carica ad Arzignano presso la Sede Municipale, il quale interviene per conto ed in legale
rappresentanza del Comune di Arzignano, Cod.Fisc. n. 00244950242, nella sua qualità di
Dirigente del Settore _____, a quanto qui di seguito autorizzato da _____;

E

- Il Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per
la carica a _____ presso la Sede Municipale, il quale interviene per conto ed in
legale rappresentanza del Comune di Altissimo Cod. Fisc. n. 00519170245 nella sua
qualità di _____, a quanto qui di seguito autorizzato con deliberazione del
_____;

Premesso che:

- il Comune di Arzignano è proprietario del fabbricato "ex *Conceria Vergolan*" sito in Via Busa, acquistato con atto notarile in data 7.11.1988 Notaio dott. Mario Pagani di Arzignano, n°97901 Rep., registrato ad Arzignano il 5.12.1988 al n°850;
- la legge 14 agosto 1991, n. 281, all'art. 4 - 1° comma - stabilisce che: "*I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione*";
- al fine di prevenire e risolvere il problema del randagismo secondo quanto previsto dalla citata legge n°281/91, nonché dalla legge regionale 28 dicembre 1993, n°60, il comune di Altissimo intende avvalersi del "*Rifugio del Cane di Arzignano*";

- l'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 prevede che: "*al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie*";
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che: "*Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*"
- le parti, come sopra costituite, hanno manifestato l'intenzione di convenzionarsi per gestire le modalità di utilizzo del rifugio del cane, in particolare per quanto concerne l'accoglienza dei cani randagi e le relative spese di gestione e mantenimento, designando il Comune di Arzignano quale Ente capofila;
- il Comune di Arzignano in qualità di Ente capofila, gestirà l'affidamento del servizio di gestione del rifugio del cane;

Ritenuto di avvalersi ulteriormente dello strumento della convenzione onde proseguire la gestione dei servizi previsti dalle richiamate leggi in materia di randagismo, allo scopo di evitare la dispersione di mezzi materiali e non, che necessariamente deriverebbe da gestioni autonome e particolari effettuate da ogni Comune, con conseguenti gravi limitazioni nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalla leggi predette;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - La presente convenzione è stipulata al fine di dare attuazione in maniera coordinata alle previsioni contenute nella legge 14 agosto 1991, n° 281 e nella legge regionale 28 dicembre 1993, n°60, nel rispetto degli obiettivi, prescrizioni ed indicazioni di cui alle leggi medesime ed in particolare, per la gestione del servizio di ricovero cani abbandonati, mediante idonea struttura.

Oggetto della presente convenzione è, pertanto, l'utilizzo, con i conseguenti oneri, in forma associata del Rifugio del cane sito ad Arzignano, in via Busa, di proprietà del comune di Arzignano.

Tenuto conto delle prevedibili esigenze degli enti associati e, nel contempo, al fine di evitare che un incontrollato incremento dei ricoveri determini sui Comuni aderenti un eccessivo onere finanziario, si stabilisce in **101** il numero massimo di cani accoglibili.

Ciascun comune sottoscrittore della presente convenzione si impegna formalmente ad esercitare direttamente ogni forma di vigilanza sul proprio territorio al fine di:

- prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
- prevenire o perseguire i casi di maltrattamento degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
- rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.

Art. 3 - Gli Enti aderenti alla presente convenzione designano quale Ente capofila il Comune di Arzignano.

Art. 4 - Il Comune di Arzignano, in qualità di Ente capofila, è individuato quale soggetto incaricato dell'espletamento della gara e conseguente stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario del servizio di gestione del rifugio del cane. A tale riguardo, si avvale di tutti i poteri e le prerogative dalla legge riservati all'Ente appaltante e provvede ad ogni onere ed incombenza relativa.

Art. 5 - Le principali attività di riferimento del servizio oggetto della presente convenzione consistono in:

- a) accalappiamento cani randagi;
- b) custodia, mantenimento e cura dei cani presso idonea struttura conforme ai requisiti strutturali e funzionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- c) raccolta e smaltimento delle spoglie dei cani deceduti all'interno della struttura.

Il gestore del canile dovrà inoltre:

- organizzare un incontro con tutti i comuni convenzionati, con cadenza annuale in occasione dell'approvazione del piano finanziario per le spese di gestione, nel corso del quale dovrà illustrare la situazione economica finanziaria della gestione stessa;
- condividere con tutti i comuni convenzionati campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono ed il maltrattamento degli animali e su argomenti quali l'adozione e la sterilizzazione.

Le cure sanitarie (pronto soccorso, medicinali, operazioni chirurgiche, vaccinazioni, sterilizzazioni, tatuaggi, ecc.) sono di competenza e a completo carico del gestore del Canile intercomunale, secondo le prescrizioni che saranno date dall'U.L.S.S. n°5. Nei casi eccezionali in cui per grave sofferenza o incurabilità o di comprovata carica di aggressività degli animali si rendesse necessario applicare l'eutanasia, questa sarà effettuata da un veterinario autorizzato. Nel caso si tratti di un ambulatorio veterinario privato, il veterinario dovrà preventivamente consultare il veterinario dell'U.L.S.S. n°5.

Le operazioni necessarie per lo smaltimento delle carcasse degli animali morti sono a carico del gestore del Canile intercomunale e le relative spese sostenute saranno addebitate al Comune nel quale è stato rinvenuto l'animale.

Le associazioni ambientaliste ed animaliste verranno comunque informate di tali provvedimenti.

ART. 6 – Ciascun comune di si impegna a corrispondere al soggetto aggiudicatario dell'appalto di gestione i seguenti contributi secondo le modalità che saranno definite in accordo con l'appaltatore stesso:

- A) **Spese fisse:** da versare in rate mensili pari a € **0,33**/abitante/anno;
- B) **Spese variabili:** da versare in rate mensili pari a € **1,60**/cane/giorno relativamente ai cani effettivamente ospitati per conto di ciascun comune, in base ai rapporti di custodia trasmessi dal soggetto appaltatore aggiudicatario;

ART. 7 – La presente convenzione ha una durata pari ad anni 4 (quattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di aggiudicazione al soggetto gestore del servizio.

ART. 8 – Nel “*rifugio del cane*” possono essere ospitati, in via prioritaria, i cani randagi provenienti dai comuni convenzionati, garantendo un numero di posti riservati a ciascun

comune aderente alla presente convenzione, secondo quanto riportato nella tabella 1 allegata alla presente convenzione.

ART. 9 – Nel caso in cui il “*rifugio del cane*” di Arzignano risultasse impossibilitato a ricevere cani randagi per motivi di sovraffollamento, fatto salvo il minimo di posti riservati e riportati nella Tabella 1, il Comune interessato deve rivolgersi ad altra struttura pubblica e/o privata e non può avanzare eccezione alcuna sia nei confronti del Comune di Arzignano che nei confronti del soggetto gestore del servizio.

ART. 10 – Il Comune di _____, attraverso i propri rappresentanti all'uopo nominati e con l'eventuale collaborazione del Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. n° 5, potrà eseguire, in qualsiasi momento, verifiche ispettive finalizzate ad accertare il buon andamento delle attività affidate al soggetto gestore.

A tal fine il soggetto gestore, all'atto di conferimento dell'incarico, assumerà l'impegno a consentire l'accesso e/o la visione della documentazione tenuta presso il “*rifugio del cane*”.

Art. 11 – La presente convenzione è registrabile in caso d'uso, a norma dell'art. 5 – comma 2 – del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m.i..

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) saranno assunte in pari misura dai Comuni sottoscrittori.

Fatto, letto, e sottoscritto.

Comune di Arzignano

Dott.ssa Alessandra Maule _____

Comune di _____

TABELLA 1

Numero di posti riservati presso il Rifugio del Cane di Arzignano per i Comuni convenzionati

COMUNE	N° abitanti	n° posti riservati
Arzignano	26.016	15
Altissimo	2.312	3
Brendola	6.728	5
Crespadoro	1.523	2
Chiampo	12.950	9
Gambellara	3.396	3
Grancona	1.884	3
Lonigo	16.251	13
Montecchio Maggiore	23.761	13
Montorso Vic.no	3.189	3
Nogarole Vic.no	1.132	2
San Pietro Mussolino	1.624	2
Trissino	8.664	6
Valdagno	26.865	14
Zermeghedo	1.374	2
Cornedo	12.026	6
totale	149.695	101

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ARZIGNANO E I COMUNI
DELL'ULSS 5 PER L'UTILIZZO DEL RIFUGIO DEL CANE.**

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 27/12/2011

FIRMA

f.to Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 27/12/2011

FIRMA

f.to Scarpari

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 52 DEL 29/12/2011